



# COMUNE DI TERZIGNO

Provincia di napoli

Via Gionti 16 – tel 081 3389511 – mail: protocollo@pec.comunediterzigno.gov.it

=====  
Ordinanza n. 45 del 22/6/2019

**DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN LATTINE DI ALLUMINIO, CONTENITORI DI VETRO E/O MATERIALI SIMILARI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “XX SAGRA DEL VINO CON LA PERCOCA” CHE SI TERRÀ NEI GIORNI 28, 29 E 30 GIUGNO 2019 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT’ANTONIO DA PADOVA.**

## IL SINDACO

### Premessoche:

il Ministero dell’Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dopo i recenti fatti di Torino, ha posto in evidenza “la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”;

nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

in data 28, 29 e 30 Giugno 2019 dalle ore 19:00 alle ore 01:00 si terrà in Piazzetta Sant’Antonio un evento, organizzato dal “Comitato Sant’Antonio”, denominata “XX SAGRA DEL VINO CON LA PERCOCA” in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova;

**Atteso** che per tali evento si prevede l’affluenza di numeroso pubblico proveniente anche dai comuni limitrofi;

**Rilevato** che il fenomeno dell’abbandono, dopo l’uso, di contenitori di bevande di vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, oltre a rendere difficoltose le operazioni di pulizia, costituisce un grave pericolo per il deflusso di pubblico soprattutto in caso di una qualsiasi condizione critica che si manifesta in conseguenza ad un evento non voluto, sia esso naturale o di altra natura, (ad esempio un terremoto, un incendio, un atto violento) che determina una situazione potenzialmente pericolosa per l’incolumità delle persone;

**Ritenuto** pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l’ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

**Ritenuto altresì** di dover evitare che chi parteciperà all’evento possa giungere sul luogo della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro e possa, dunque, accedere all’area della manifestazioni con contenitori di vetro e/o materiali similari;

**Valutato** che anche l’accesso all’area della manifestazione con lattine o bottiglie di plastica chiuse e piene possa essere potenziale fonte di pericolo per l’incolumità delle persone;

### Considerato che:

l’art. 50, comma 7 bis dispone che il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo ei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta)giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;



# COMUNE DI TERZIGNO

Provincia di napoli

Via Gionti 16 – tel 081 3389511 – mail: protocollo@pec.comunediterzigno.gov.it

il Decreto Sicurezza 20 febbraio 2017, n. 14 contiene inoltre una norma di fondamentale importanza per tutto il settore, con la quale viene infatti definitivamente stabilito per legge - e non più solo in via interpretativa - che il divieto riguardante i minori di anni 18 si riferisce sia alla vendita che alla somministrazione di bevande alcoliche;

**Ritenuto** quindi opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado, vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori/bottiglie in vetro, lattine o materiale similare, nell'area della manifestazione e nelle immediate adiacenze;

Ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis del D.lgs 267/2000 e s.m. e i.;

## ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, in piazzetta Sant'Antonio in occasione dello svolgimento delle manifestazioni denominata "XX SAGRA DEL VINO CON LA PERCOCA", in programma in data 28, 29 e 30 Giugno 2019 dalle ore 19:00 alle ore 01:00 e nelle strade adiacenti alla piazzetta, fermo restando il divieto ai minori di anni 18 sia della vendita che della somministrazione di bevande alcoliche:

- è vietata la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in lattine di alluminio, in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale o similare, anche ove dispensate da distributori automatici;
- è consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori di plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
- è consentita la somministrazione e/o consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo all'interno del locale con esclusione delle aree di pertinenza esterne;
- è vietato, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) e di lattine di alluminio all'interno dell'area di svolgimento della manifestazione o festeggiamento.

## DISPONE


che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Napoli, al Commissariato di P.S. di San Giuseppe Vesuviano, alla locale Stazione Carabinieri, al Comando di Polizia Municipale ed affissa all'Albo Pretorio on-line del comune.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

L'inosservanza della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.

Dalla residenza municipale il 22/6/2019



Il Sindaco  
Avv. Francesco Ranieri